



durante e dopo di Noi gli strumenti giuridici

A cura di Francesca Vitulo



Immagine in copertina: “Be Careful” di Anton Tang

Introduzione

..... alcune riflessioni riguardanti l'oggi, utili per il domani

L'articolo 1 del Codice Civile, citato da Francesca Vitulo recita: La capacità giuridica si acquista al momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita. E fino a qui tutti i nati partono con uguali possibilità, perché la persona è espressione, in quanto tale, di diritti.

Il testo/manuale della Francesca, che vi accingete a consultare, è finalizzato a fornire informazioni su alcuni argomenti importanti e relativi strumenti giuridici legati alla disabilità e soprattutto a tutte quelle persone che convivono con le dinamiche collegate, ed ai limiti oggettivi e soggettivi che la disabilità provoca.

La disabilità esprime domande che investono, nel corso della vita delle persone e delle loro famiglie, numerosi ambiti: scuola, lavoro, servizi socio-sanitari, urbanistica, mobilità, turismo, mezzi di comunicazione e tutti questi ambiti fanno riferimento ad una molteplicità di norme, di leggi, di regolamenti, che poi di fatto risultano di difficile comprensione e a volte di difficile applicazione per le famiglie.

Al contrario alle famiglie servono informazioni certe per orientarsi e per poter accedere ai servizi ed alle opportunità disponibili. Emerge allora con forza la necessità e l'urgenza di tradurre le norme e le opportunità in un “**progetto di vita individualizzato**”, uno degli snodi fondamentali dell'assetto dei servizi per persone con disabilità, che nasca da un confronto costruttivo e continuativo tra servizi e familiari e che può effettivamente tradurre norme e regolamenti in conseguenze concrete e ricadute operative. Questa collaborazione tra servizi e famiglia **esige** una modalità e un atteggiamento culturale per certi versi nuovo, da parte degli operatori dei servizi e da parte delle famiglie, che valorizzi il sistema familiare come risorsa strategica, con cui costruire una progettualità ed una collaborazione stabile e dinamica nel proporre e realizzare interventi a favore delle persone con disabilità **nel corso della loro vita**, anche in funzione della progettualità sul "dopo di noi".

L'articolo 2 recita “la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa...” Ecco qui cominciano, o si evidenziano le fratture che questo manuale esplicita, diventano cioè evidenti le differenze di approccio alla capacità di esercitare questo diritto da parte delle persone che presentano una qualche difficoltà dal punto di vista fisico, psichico e/o neurologico.

Tanto più la persona si trova a vivere la propria vita in condizione di fragilità, tanto più intensa e allo stesso tempo diffusa deve essere la capacità della Comunità di attivare processi, strumenti e risorse che rispondano alle legittime esigenze di partecipazione, di autodeterminazione e autorealizzazione, di dignità e di libertà di ognuno.

Il “durante e dopo di noi” è un tema delicato e complesso, perché sono numerosi i bisogni e gli interrogativi a cui cercare di trovare risposte. Le domande più frequenti, motivo di costante apprensione che molte persone con disabilità e relative famiglie, alla soglia della maggiore età si fanno sono: dove andare, cosa fare, con chi stare, come vivere e dove vivere da adulti? A queste e ad altre domande vuole contribuire a dare una risposta questo testo che non vuole rappresentare una guida per soluzioni ideali, quanto un manuale utile alle persone con disabilità, ai loro familiari, agli operatori e a tutti coloro che volessero orientarsi a fare delle scelte per il presente e per il futuro, a partire dalla conoscenza delle possibilità e dalle potenziali iniziative da intraprendere.

A partire da queste domande, il tema del “Dopo di noi – Durante noi” rappresenta una grande opportunità per sperimentare nuove modalità di lavoro. La domanda di futuro da parte delle persone con disabilità e relative famiglie porta con sé la disponibilità della società “attiva” a partecipare alla definizione delle risposte, anche con risorse proprie, mentre agli enti locali offre l’opportunità di coinvolgere i cittadini nella programmazione e gestione dei servizi, promuovendo un nuovo e più trasparente lavoro sociale, propedeutico a costruire una società ed una comunità solidale, che non vuole lasciare indietro nessuno.

Non "dopo di noi", ma "durante noi"

Il problema del "dopo di noi" consiste soprattutto nel costruire un cammino attraverso un percorso di crescita e di autonomia dalla propria famiglia della persona con disabilità, intervenendo il prima possibile, promuovendo (progetto personalizzato) le potenzialità residue, secondo la gravità dell'handicap.

In questo senso il criterio della gradualità dovrebbe essere esplicitato ed agito con grande attenzione, sia nei confronti della persona con disabilità che dei suoi genitori; per il primo, occorre valutare e sperimentare con cautela le sue possibilità di autonomia, soprattutto quando le condizioni del contesto esterno la consentono o la inibiscono, per evitare inutili frustrazioni ed esperienze dolorose; per i genitori, d'altro canto, molto spesso solo l'esperienza in autonomia dei figli consente di scoprire abilità, competenze, interessi, passioni e potenzialità del figlio a volte "coperte" dal necessario impegno di accudimento, di cura, di protezione da loro svolto nella quotidianità.

Il criterio della gradualità nel corso del tempo, attivando cioè esperienze di ospitalità, di pernottamento all'esterno della famiglia, di **cura "sostitutiva" temporanea dei genitori**, quando ancora la famiglia è forte, consentirebbe poi il ricorso a forme di intervento più inserite nel territorio, arricchendo al contempo la rete di relazioni e la capacità stessa di sostegno della famiglia.

Il "dopo di noi"

In questi anni sono state principalmente le famiglie, interessate direttamente dal cambiamento del bisogno e delle proprie risorse, a mettere in evidenza il tema del "dopo di noi", soprattutto attraverso la creazione di associazioni e fondazioni. Questa esigenza del "dopo di noi", non si evidenzia come una mancanza o un venir meno dell'impegno familiare, che invece, finché c'è e finché ce la fa, non rinuncia alla cura e all'assistenza quotidiana del proprio caro, ma emerge nel momento in cui ci si trova di fronte ad una emergenza, ad una mancanza, dovuta all'età e/o alla mancanza della salute e alla carenza di risposte sufficienti nei territori.

Si può quindi affermare che il tema del "dopo di noi" sia diventato uno di quelli più dibattuti a livello sociale, politico e istituzionale.

L'autonomia della persona con disabilità

Il tema dell'autonomia e dell'autodeterminazione della persona con disabilità, è un passaggio fondamentale per riflettere sul "dopo di noi". È normale che una persona con una disabilità maturi un suo desiderio di autonomia, anche se l'ambiente sociale ha difficoltà ad accettarlo. Si ha la consuetudine a programmare la vita di queste persone, mentre sarebbe auspicabile che per quanto possibile, gli si lasciasse libertà di scelta. Questo, in qualche modo, è anche una indicazione forte per i modelli gestionali e organizzativi di ogni progetto che vorrà farsi carico delle persone nel "dopo di noi".

Punto di partenza è la **grande diversità** di manifestazioni e di bisogni che esiste all'interno della parola "disabilità"; ciò genera una significativa difficoltà sia per la programmazione complessiva che per la progettazione operativa locale, dal momento che tali differenze chiedono risposte estremamente specifiche e differenziate.

l'Articolo 999 del CdV (codice della vita) recita: rivendico il diritto, in quanto persona con disabilità, a non scomparire, a restare protagonista della mia vita, anche se per viverla è necessario avere uno o più sostegni. Significa aver bisogno di qualcuno che faccia quello che io stesso farei, se fossi in grado di farlo, per provvedere a me stesso: trovare risposta ai miei bisogni, ma non solo, coltivare e nutrire le mie aspirazioni.

Chiara Sapigni
Assessore alla sanità
e servizi alla persona
Comune di Ferrara

Eleonora Mota
Presidente Coop. Sociale
Integrazione Lavoro

Per informazioni sui temi trattati, rivolgersi al Centro H – l'informahandicap di Ferrara
Tel. 0532/903994 – mail: info@centrohfe.it Via Ungarelli 43

Il Centro H, informa handicap del Comune di Ferrara, gestito dall'Associazione AIAS e dalla cooperativa sociale Integrazione Lavoro, è aperto il martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 19,00.

Indice

1. Premessa	1
2. La capacità e il progetto personalizzato	3
La persona fisica	5
La capacità giuridica	5
La capacità di agire	6
3. Chi può agire nell'interesse della persona non autonoma?	11
Strumenti di protezione giuridica	13
a) Amministrazione di sostegno	
I Presupposti	15
Il Procedimento	16
Gli Effetti	20
b) Inabilitazione	
I Presupposti	29
Il Procedimento	31
Gli effetti	33
Il curatore	34
Disposizioni applicabili	34

c) Interdizione Giudiziale	
I Presupposti	35
Il Procedimento	37
Gli Effetti	39
Il tutore e il protutore	40
Disposizioni applicabili	41
La prassi nell'applicazione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia	44
d) Incapacità naturale	
I Presupposti e gli Effetti	45
Procura	47

4. Quali strumenti per garantire la destinazione del patrimonio a sostegno del progetto personalizzato? 51

Gli atti di disposizione del patrimonio	53
a) La successione a causa di morte	55
Principi Generali in tema di successione mortis causa	55
Capacità di succedere	57
Procedimento - Apertura, Vocazione Ereditaria, Accettazione dell' eredità, Vacanza dell'eredità, Eredità Giacente -	59
Forme di accettazione - Accettazione pura e semplice, Accettazione con beneficio di inventario, Rinuncia all'eredità -	62
Tipologie di successione - Successione legittima Successione testamentaria, Successione necessaria, Successione testamentaria	73

b) Donazione	116
Elementi denotativi del contratto	117
Tipologie	118
Capacità di donare	119
Capacità di ricevere donazioni	122
Incapacità di ricevere per donazione	123
Condizione, onere o modo	125
c) Contratto di mantenimento	129
Capacità del cessionario	130
Caratteristiche del contratto di mantenimento	131
d) Rendita	135
Rendita perpetua	135
Rendita vitalizia	136
e) Trust	137
Fonti normative	139
Soggetti del trust	140
Classificazioni	144
Causa (in senso giuridico)	146
Bene/Fondo in trust	147
Effetto segregativo	148
Durata e Forma	149
f) Gli atti ex art.2645 ter c.c.	155
5. Appendice	159
Parentela, affinità e calcolo del grado	161
Soggetti	163



1. Premessa

A distanza di quasi dieci anni dalla stesura del mio primo testo dedicato ai temi giuridici per il c.d. Dopo di Noi di persone non autonome mi accingo a redigere un breve manuale che vuole racchiudere tutte le informazioni utili per i famigliari di persone che a causa di difficoltà fisiche, psichiche o di altra natura, non sono in grado di gestire in autonomia i propri interessi.

L'obiettivo è quello di fornire, in modo semplice e schematico, un quadro generale sulle possibili forme di tutela dei soggetti deboli che consentano di garantire a questi ultimi la miglior qualità della vita possibile anche per il momento in cui rimarranno prive dell'aiuto dei familiari.

Il tema del Dopo di Noi è strettamente connesso a quello del Durante Noi e solo con un'adeguata protezione giuridica posta in essere "oggi" le famiglie sono in grado di garantire un progetto personalizzato rispettoso del vissuto, dell'identità personale, delle abitudini e della volontà della persona con disabilità.

2 La capacità e il progetto personalizzato

La persona fisica..

■ La capacità giuridica (art. 1 c.c.):

ART 1 C.C.: <<La capacità giuridica si acquista al momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita>>.

- è l'idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive
- si acquista con la nascita
- si perde con la morte

■ La capacità di agire (art. 2 c.c.):

ART. 2 C.C.: <<La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro>>.

- È l'idoneità a porre in essere in proprio atti negoziali destinati a produrre effetti nella propria sfera giuridica
- Si acquista con la maggiore età

Pertanto, la persona che ha compiuto la maggiore età:

- Ha la capacità giuridica
- Ha la capacità di agire



Ma cosa succede in caso di mancanza della capacità di discernimento (comprensione) o in caso di disabilità fisica?

In tale caso il nostro ordinamento prevede istituti a protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia



**Se la persona maggiorenne non è capace di intendere e di volere
quali strumenti di protezione giuridica adottare?**

Amministrazione di sostegno?

Inabilitazione?

Interdizione?



Se non è autonoma a causa di una disabilità fisica?

Amministrazione di sostegno?

A tali strumenti, c.d. di protezione delle persone prive di autonomia, si affiancano altri istituti giuridici di carattere generale che, unitamente ai primi, consentono di porre in essere una adeguata tutela giuridica dei soggetti più deboli e, al contempo, consentono la realizzazione di un progetto di vita personalizzato che garantisca continuità nell'assistenza, negli affetti e nelle condizioni di esistenza permettendo di godere della miglior qualità di vita possibile.

Solo grazie alla sinergia fra vari istituti giuridici le famiglie dei soggetti non autonomi riescono a garantire al proprio caro adeguate prestazioni di tipo economico, assistenziale, sanitario, amministrativo e personale.

3

**Chi può agire
nell'interesse della
persona non autonoma?**

Strumenti di protezione giuridica

La capacità di agire si acquista con la maggiore età.

Fintanto che un soggetto non ha compiuto 18 anni è legalmente incapace; al raggiungimento della maggiore età diviene legalmente capace.

Tuttavia, può accadere che, seppur maggiorenne, una persona non abbia raggiunto la capacità di discernimento normale per la sua età, ovvero non abbia acquisito la capacità e l'esperienza necessarie per assumere validamente le decisioni che la riguardano. In tali casi, è possibile, attraverso gli strumenti di protezione giuridica, e in primis attraverso l'amministrazione di sostegno, individuare chi, in nome e per conto o insieme al soggetto non autonomo, provvederà a compiere nel suo interesse atti giuridici validi.

a)

Amministrazione di sostegno

Libro I, Titolo XII, Capo I c.c.

b)

Inabilitazione

Libro I, Titolo XII, Capo II c.c.

c)

Interdizione giudiziale

Libro I, Titolo XII, Capo II c.c.

d)

Incapacità naturale

Libro I, Titolo XII, Capo II c.c.

Procura

Libro IV, Titolo II, Capo VI c.c.

a)

Amministrazione di sostegno

(introdotta dalla L. 6/2004 - artt.404 - 413 c.c.)

■ I Presupposti

ART. 404 C.C.: <<Le persone che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio>>.



- Infermità o menomazione fisica o psichica, temporanea o permanente, della persona
- Impossibilità per il soggetto, a causa di detta infermità o menomazione, di provvedere ai propri interessi

■ Il Procedimento (artt. 405 – 408 c.c.)

Il procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno si instaura a seguito della presentazione del **ricorso da parte di uno dei soggetti individuati** dalla legge, ossia:

- Beneficiando, anche se minore, interdetto o inabilitato
- Coniuge
- Persona stabilmente convivente
- Parenti entro il quarto grado
- Affini entro il secondo grado, tutore o curatore
- Pubblico Ministero
- Responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati nella cura e assistenza della persona

Tale richiesta può essere presentata direttamente dalla persona o con l'assistenza di un legale.

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve contenere:

- le generalità del beneficiario
- la sua dimora abituale
- le ragioni per cui si chiede la nomina dell'amministratore di sostegno
- il nominativo e la residenza (se conosciuti) del coniuge nonché degli ascendenti e discendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

La richiesta, poi, deve essere corredata per quanto possibile da adeguata documentazione sulle condizioni di vita personale, sanitaria, familiare e sulla situazione patrimoniale del beneficiario.

A seguito della presentazione del ricorso, il Giudice provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno, **sentito il beneficiario**, nel termine di 60 giorni con **decreto motivato immediatamente esecutivo** (salvo il caso in cui sia stato emesso in favore di persona minorenni, nell'ultimo anno della minore età, perché in tal caso acquista efficacia solo al compimento della maggiore età).

Qualora ne ravvisi la necessità il Giudice può adottare, anche d'ufficio (ossia senza la richiesta di parte), i **provvedimenti urgenti** per la cura della persona interessata e per la gestione del suo patrimonio e nominare un amministratore di sostegno provvisorio con indicazione degli atti che questo è autorizzato a compiere.

La **scelta dell'amministratore di sostegno** avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario.

Quest'ultimo può indicare il proprio amministratore e tale indicazione, salvo gravi motivi, è vincolante per il giudice.

Se non vi è alcuna indicazione, o qualora ricorrano gravi motivi, il giudice procede alla sua individuazione preferendo il coniuge (non separato legalmente), la persona stabilmente convivente, il padre o la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado o il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Il giudice, ravvisandone la necessità, può nominare quale amministratore altra persona fisica rispetto a quelle sopra indicate o una persona giuridica che agirà in persona del legale rappresentante o di altra persona appositamente delegata.

Non possono ricoprire tale funzione gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura/carico il beneficiario.

■ Gli Effetti

ART. 409 C.C.: <<Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana>>.



Principio della generale capacità della persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, salve le limitazioni espressamente previste dal giudice tutelare nel decreto di nomina, tenuto conto della specificità della situazione e delle esigenze del singolo beneficiario (c.d. *flessibilità dello strumento*).

La finalità è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, i soggetti deboli nell'ottica di un progetto personalizzato.



Il giudice tutelare indica:

- Gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario:

perdita della capacità del beneficiario di compiere tali atti, pena l'annullabilità

- Gli atti per i quali l'amministratore di sostegno deve dare il proprio assenso

il beneficiario può compiere tali atti ma con l'assistenza dell'a.d.s. pena l'annullabilità

- L'eventuale preclusione della possibilità di compiere gli atti c.d. personalissimi (contrarre matrimonio, riconoscere figli e fare testamento)



Per tutti gli atti che non sono espressamente indicati nel decreto il beneficiario mantiene la propria capacità

■ L'amministratore di sostegno

L'amministratore di sostegno, nello svolgimento dei suoi compiti:

- deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario
- deve tempestivamente informare il beneficiario degli atti da compiere e, in caso di dissenso con quest'ultimo, anche il giudice tutelare

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione delle disposizioni di legge, in eccesso rispetto al suo incarico o ai poteri che gli sono stati conferiti possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi e aventi causa.

Il legislatore individua una serie di norme applicabili all'amministratore di sostegno



ART. 411 C.C.: <<Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare. All' amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. ...

In particolare si tratta delle norme relative a:



- Giuramento del tutore (art. 349 c.c.): l'amministratore di sostegno, prima di assumere l'ufficio, presta giuramento davanti al giudice tutelare ripetendo la formula «giuro di esercitare l'ufficio di amministratore di sostegno con fedeltà e diligenza»
- Incapacità all'ufficio tutelare (art. 350 c.c.), dispensa dall'ufficio tutelare (art. 351 c.c.) e dispensa su domanda (art. 352 e 353 c.c.): la legge prevede i casi in cui un soggetto, al ricorrere di determinate circostanze, non può rivestire l'ufficio o ne è dispensato

Autorizzazione del giudice tutelare (art. 374 c.c.):
l'amministratore di sostegno, al pari del tutore, non può, senza l'autorizzazione del giudice tutelare

- Acquistare beni (ad eccezione di quelli mobili necessari per l'economia domestica e l'amministrazione del patrimonio)
- Riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, ed assumere obbligazioni (salvo quelle necessarie al mantenimento del soggetto non autonomo e alla amministrazione ordinaria del suo patrimonio)
- Accettare o rinunciare eredità, accettare donazioni o legati soggetti a condizioni o pesi
- Concludere contratti di locazione di immobili ultranovennali
- Promuovere giudizi (salvo il caso di denuncia di nuove opere, danno temuto, azioni possessorie, di sfratto o azioni per riscuotere frutti o ottenere provvedimenti conservativi)

- **Autorizzazione del Tribunale (art. 375 c.c.):** l'amministratore di sostegno, al pari del tutore, non può, senza l'autorizzazione del Tribunale, che provvede su parere del giudice tutelare
 - Alienare beni (ad eccezione dei frutti o beni mobili soggetti a facile deterioramento)
 - Costituire pegni o ipoteche
 - Procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi
 - Fare compromessi, transazioni o accettare concordati
- Vendita di beni (art. 376 c.c.)
- Atti vietati al tutore e al protutore (art. 378 c.c.)

- **Gratuità** della tutela (art. 379 c.c.): l'ufficio dell'a.d.s., al pari di quello tutelare, è gratuito. Il giudice tutelare, in considerazione del patrimonio del soggetto non autonomo e della difficoltà dell'amministrazione, può liquidare un'equa indennità.
- **Contabilità dell'amministrazione** (art. 380 c.c.): l'amministratore di sostegno, al pari del tutore, deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e rendere conto ogni anno al giudice tutelare.
- Responsabilità del tutore e del protutore (art. 382 c.c.): dovere di amministrare con la diligenza del buon padre di famiglia
- Cessazione dall'ufficio (art. 383 e 384 c.c.): ipotesi di esonero, sospensione o rimozione.

- Rendimento del conto finale (artt. 385 – 388 c.c.)
- Particolari disposizioni in tema di capacità di ricevere per testamento e per donazione: incapacità del tutore e del protutore (art. 596 c.c.), persone interposte (art. 599 c.c.) e donazione a favore del tutore o protutore (art. 779 c.c.); salvo quanto disposto dall'art. 411, comma 3, c.c.

ART. 411 C.C., comma 3: *<<Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.>>.*

b) Inabilitazione

■ I Presupposti

ART. 415 C.C.: <<Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salvo l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi>>.



Alternativamente:

- Infermità di mente non così grave da dar luogo all'interdizione
- Prodigalità che induce la persona ad esporre sé o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici
- Abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti che induce la persona ad esporre sé o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici
- Sordità o cecità dalla nascita o dalla prima infanzia salvo che la persona abbia ricevuto un'educazione tale da fargli acquisire la capacità necessaria per provvedere ai propri affari (ipotesi sempre meno applicata)

■ Il Procedimento

Il procedimento per l'inabilitazione si instaura a seguito della presentazione di ricorso **da parte di uno dei soggetti individuati** dalla legge, con l'assistenza di un legale, ossia:

- Inabilitato stesso
- Coniuge
- Persona stabilmente convivente
- Parenti entro il quarto grado
- Affini entro il secondo grado
- Tutore o curatore
- Pubblico Ministero

Affinché si possa pronunciare l'inabilitazione è necessario che il Tribunale proceda all'**esame dell'inabilitando**.

Qualora ne ravvisi la necessità il Giudice può, al termine dell'esame, nominare un curatore provvisorio.

Inoltre, il giudice può, anche d'ufficio, dare i provvedimenti urgenti che si rendono necessari per la cura della persona interessata e per la conservazione/amministrazione del suo patrimonio.

L'inabilitazione viene dichiarata con **sentenza del Tribunale** e produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza. Si fa salvo il caso in cui venga pronunciata nell'ultimo anno di età del minore non emancipato, in tale ipotesi gli effetti si producono dal compimento della maggiore età.

■ Gli effetti

L'inabilitato può:

- compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione
- compiere con l'assistenza del curatore e previa autorizzazione del giudice tutelare o del Tribunale gli atti di straordinaria amministrazione, pena l'annullabilità

Il giudice può prevedere che l'inabilitato possa compiere autonomamente taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione

Poiché non espressamente esclusi dalla legge, può compiere gli atti personalissimi (contrarre matrimonio, riconoscere figli e fare testamento)

■ Il curatore

Viene nominato con decreto

Prima di assumere l'ufficio deve prestare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza

■ Disposizioni applicabili

Alla curatela dell'inabilitato si applicano le disposizioni relative alla curatela del minore emancipato (artt. 390 – 397 c.c., in particolare: curatore dell'emancipato, incapacità o rimozione del curatore, capacità dell'emancipato, rifiuto del consenso da parte del curatore, inosservanza delle norme e emancipato autorizzato all'esercizio dell'impresa commerciale)

c) Interdizione Giudiziale

■ I Presupposti

ART. 414 C.C.: <<Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti **quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione**>>.

(formulazione ante L. 6/2004 : << Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti>>)



- Infermità di mente
- Abitualità dell' infermità
- Incapacità del soggetto, a causa dell'infermità, di provvedere ai propri interessi
- Necessità di assicurare al soggetto adeguata protezione (***carattere residuale della misura***)

■ Il Procedimento

Il procedimento per l'interdizione si instaura a seguito della presentazione di ricorso **da parte di uno dei soggetti individuati** dalla legge, ossia:

- Interdetto stesso
 - Coniuge
 - Persona stabilmente convivente
 - Parenti entro il quarto grado
 - Affini entro il secondo grado
 - Tutore o curatore
 - Pubblico Ministero
- Con l'assistenza di un legale

Affinché si possa pronunciare l'interdizione è necessario che il Tribunale proceda all'**esame dell'interdetto**.

Qualora ne ravvisi la necessità il Giudice può, al termine dell'esame, nominare un tutore provvisorio.

Inoltre, il giudice può, anche d'ufficio, assumere i provvedimenti urgenti che si rendono necessari per la cura della persona interessata e per la conservazione/amministrazione del suo patrimonio.

L'interdizione viene dichiarata con **sentenza del Tribunale** e produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza. Si fa salvo il caso in cui venga pronunciata nell'ultimo anno di età del minore non emancipato, in tale ipotesi gli effetti si producono dal compimento della maggiore età.

■ Gli Effetti

- l'interdetto non può porre in essere atti negoziali salvo quelli necessari a soddisfare le esigenze di vita quotidiana: se compie atti negoziali questi sono annullabili
- La gestione del patrimonio e gli atti negoziali sono compiuti in nome e per conto dell'interdetto dal tutore nominato dal giudice tutelare (per gli atti di cui agli artt. 374 e 375 c.c. è necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare o del Tribunale)
- Il giudice può prevedere che l'interdetto possa compiere autonomamente, o con l'assistenza del tutore, taluni atti di ordinaria amministrazione
- È precluso il matrimonio all'interdetto per infermità di mente
- È precluso il riconoscimento dei figli
- È preclusa la possibilità di fare testamento

■ Il tutore e il protutore

Vengono nominati con decreto e prima di assumere l'ufficio devono prestare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza

Il tutore è colui che ha cura della persona interdetta, la rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra il patrimonio

Il protutore è colui che rappresenta l'interdetto nei casi in cui vi è un conflitto di interessi tra quest'ultimo ed il tutore

Devono amministrare il patrimonio dell'interdetto con la diligenza del buon padre di famiglia; diversamente rispondono dei danni cagionati in violazione dei propri doveri.

■ Disposizioni applicabili

Alla tutela dell'interdetto si applicano le disposizioni relative alla tutela del minore (artt. 343- 389 c.c.); in particolare, le disposizioni relative al tutore e al protutore, all'esercizio della tutela, alla cessazione del tutore dall'ufficio e al rendimento del conto finale.

■ Il rendiconto annuale nelle amministrazioni di sostegno e tutele

L'amministratore di sostegno e il tutore sono chiamati annualmente a redigere il c.d. **rendiconto annuale** (1/1 o la diversa data di assunzione dell'incarico nel primo anno – 31/12) nel quale devono essere indicate:

- la situazione domiciliare del beneficiario
- le condizioni di vita e di salute del beneficiario
- il bilancio dell'anno, dando conto delle entrate e delle uscite del periodo
- Il patrimonio , attivo e passivo, del persona non autonoma

■ Il rendiconto di chiusura nelle amministrazioni di sostegno e tutele

L'amministratore di sostegno e il tutore sono chiamati, alla cessazione delle loro funzioni, a redigere il c.d. **rendiconto di chiusura**, il quale ha il medesimo contenuto del rendiconto annuale, per il periodo che va dall'ultima relazione annuale al termine dell'ufficio.

■ La prassi nell'applicazione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

- Inabilitazione → tacitamente abrogata dopo l'entrata in vigore della legge sull'amministrazione di sostegno
- Interdizione → dichiarata solo in casi limite secondo l'ormai affermato principio di residualità di tale misura
- Amministrazione di sostegno → misura privilegiata, la quale non viene applicata solo laddove risulta essere non sufficiente rispetto alle esigenze di protezione della persona non autonoma

d) Incapacità naturale

■ I Presupposti e gli Effetti

ART. 428 C.C.: <<Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all' autore.

L' annullamento dei contratti non può essere pronunciato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d' intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell' altro contraente.

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l' atto o il contratto è stato compiuto.

Resta salva ogni diversa disposizione di legge.>>.



- Persona legalmente capace che, nel momento in cui pone in essere un determinato atto, si trova in una situazione di incapacità di intendere e/o di volere permanente o transitoria
- Non semplice anomalia o alterazione ma privazione in modo assoluto



- Gli atti compiuti in tale situazione di fatto sono impugnabili e conseguentemente annullabili (art. 428 c.c.)
- Tipologie di atti annullabili: matrimonio, testamento, donazione, atti unilaterali e contratti

Procura

ART. 1387 C.C. Fonti della rappresentanza: <<Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall'interessato >>.

ART. 1392 C.C. Forma della procura: <<La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere>>.



La procura è il negozio con il quale una persona conferisce ad un'altra il potere di rappresentarla, ossia il potere di agire in suo nome e per suo conto nella conclusione di atti produttivi di effetti giuridici nel patrimonio del rappresentato



- Negozio unilaterale recettizio
- Requisiti:
 - Capacità legale del rappresentato
 - Capacità di intendere e di volere del rappresentante
- Può essere generale (uno o più atti di ordinaria o straordinaria amministrazione, ad esempio acquistare e vendere beni mobili o immobili, accettare eredità, stipulare contratti di assicurazione, costituire società, ecc) o speciale (per un singolo atto specificamente indicato, comprare quel determinato bene)

- Può essere revocata e modificata in qualsiasi momento
- Effetti:
 - Il procuratore pone in essere atti giuridici le cui conseguenze si producono nel patrimonio del rappresentato
- Forma:
 - *Ad substantiam*, ossia per la validità dell'atto, solo quando la medesima forma è richiesta per il negozio da concludere



4 Quali strumenti per garantire la destinazione del patrimonio a sostegno del progetto personalizzato?

Gli atti di disposizione del patrimonio

a)

Successione a causa di morte

Libro II c.c.

b)

Donazione

Libro II, Titolo V c.c.

c)

Contratto di mantenimento

d)

Rendita

Libro IV, Titolo III, Capo XVIII e XIX, c.c.

e)

Trust

Convenzione Aja del 1985

f)

Gli atti ex art.2645 ter c.c.

a)

La successione a causa di morte

■ Principi Generali in tema di successione *mortis causa*

● La successione *mortis causa* (Libro II c.c.)

Ossia il fenomeno per cui uno o più soggetti subentrano, alla morte di una persona, nei diritti e nei rapporti giuridici di questa



Ha luogo al momento della morte della persona

Può essere:

- **a titolo universale:** la chiamata all'eredità (con cui una persona viene individuata quale persona cui spetta il patrimonio del defunto) comprende la situazione patrimoniale complessiva del de cuius. Il beneficiario subentra in tutti i rapporti trasmissibili attivi e passivi esistenti in capo al defunto al momento della morte ad eccezione di quelli per i quali è diversamente disposto dalla legge o per testamento. Si parla di eredità e di erede.
- **a titolo particolare:** la chiamata comprende esclusivamente uno o più diritti o rapporti giuridici determinati. Si parla di legato e legatario e può essere istituito per legge o per testamento.

■ Capacità di succedere (art.462 c.c.)

ART. 462 C.C.: <<Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione.

Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell' apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.

Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.>>.



La capacità di succedere è propria di:

- Qualunque **persona fisica già nata** al momento dell'apertura della successione e ancora in vita (se si ignora che il chiamato sia vivo, la successione si devolve a favore di coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza dell'assente)
- Coloro che al tempo dell'apertura della successione erano soltanto **concepiti** (la chiamata è naturalmente successiva alla nascita)
- **I figli non ancora concepiti di una determinata persona vivente** al momento dell'apertura della successione (solo nell'ambito della successione testamentaria)
- Le **persone giuridiche** (solo in caso di successione testamentaria)
- **Associazioni, fondazioni ed altri enti non riconosciuti** (solo in caso di successione testamentaria)

■ Procedimento

● Apertura

(art. 456 c.c.)

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto



● Vocazione Ereditaria

(art. 457 c.c.)

Aperta la successione occorre vedere a chi spetta il patrimonio ereditario o i singoli beni.

L'individuazione del successibile può avvenire:

- per legge
- per testamento



- **Accettazione dell' eredità**
(art. 459 c.c.)

Alla morte del *de cuius*, colui che è chiamato all'eredità non acquista automaticamente la qualità di erede e la titolarità dei beni e dei diritti; a tal fine occorre l'accettazione la quale, una volta avvenuta, retroagisce all'apertura della successione

- **Vacanza dell'eredità:** si verifica nell'intervallo tra la morte dell'ereditando e l'accettazione del chiamato
(il patrimonio ereditario rimane senza un titolare attuale)

● Eredità Giacente

(artt. 528 – 532 c.c.):

Presupposti:

- non è ancora avvenuta l'accettazione da parte del chiamato
- il chiamato non si trova in possesso dei beni ereditari
- è stato nominato con decreto un curatore dell'eredità giacente su istanza di qualsiasi interessato o anche d'ufficio. Tale nomina deve essere motivata dalla concreta esigenza di provvedere ad atti di gestione del patrimonio ereditario non rinviabili.
- Il curatore è colui che amministra, sotto la vigilanza del giudice, il patrimonio del de cuius con funzione prevalentemente conservativa (sono talvolta ammessi poteri dispositivi, art. 783 c.p.c.).

■ **Forme di accettazione (artt. 470 – 511 c.c.)**

ART. 470 C.C.: <<L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d' inventario.

L'accettazione col beneficio di inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore. >>.



■ **Accettazione pura e semplice**

■ **Accettazione con beneficio di inventario** (artt. 484 – 511 c.c.)

Deve avvenire nel termine di 10 anni dall'apertura della successione o dal giorno in cui si verifica la condizione

ART. 474 C.C.: «L'accettazione può essere espressa o tacita».

ART. 475 C.C.: <<L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all' eredità ha dichiarato di accettarla, oppure ha assunto il titolo di erede.

E' nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.

Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.>>.

ART. 476 C.C.: <<L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.>>.

■ Accettazione con beneficio di inventario

(artt. 484 - 511 c.c.)

Dichiarazione resa con atto pubblico attraverso cui l'erede dichiara di accettare con beneficio di inventario evitando così la confusione del suo patrimonio con quello del defunto

Effetti (art. 490 e 2830 c.c.):

- l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto
- l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati ultra vires (ovvero oltre il limite di quanto ereditato)
- i creditori del defunto ed i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede
- Divieto di iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni ereditari da parte dei creditori dell'eredità, nemmeno in base a sentenze pronunciate anteriormente alla morte

- **Sono obbligati all'accettazione con beneficio di inventario (artt. 471, 472 e 473 c.c.):**
 - i minori e i minori emancipati
 - gli interdetti e gli inabilitati
 - i beneficiari di amministrazione di sostegno se così è stato disposto dal giudice tutelare nel decreto di nomina o successivamente
 - le persone giuridiche (salvo si tratti di società), le associazioni, le fondazioni e gli enti non riconosciuti

Per quanto riguarda l'accettazione con beneficio di inventario degli Enti



- Scopo della norma è la tutela del patrimonio dell'ente dai rischi derivanti dall'accettazione di una eredità dannosa salvaguardando, al contempo, gli interessi dei creditori dell'ente
- Ogni altra forma di accettazione è inefficace e l'ente resta nella posizione di chiamato all'eredità
- Le persone giuridiche decadono dal beneficio quando i loro rappresentanti non si uniformano alle disposizioni e agli oneri relativi al beneficio stesso

- **Forma** (artt. 484 e 485 c.c.):

- deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione
- viene inserita nel registro delle successioni
- deve essere trascritta entro un mese presso l'ufficio dei registri immobiliari
- deve essere preceduta o seguita dall'inventario

ART. 471 C.C.: << Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d' inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.>>.

ART. 472 C.C.: <<I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d' inventario, osservate le disposizioni dell' articolo 394.>>.

ART. 473 C.C.: <<L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d' inventario. Il presente articolo non si applica alle società .>>.

ART. 490 C.C.: «L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede.

Conseguentemente:

1. *L'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;*
2. *L'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;*
3. *I creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso l'erede decada dal beneficio d'inventario o vi rinunzi.».*

ART. 2830 CC: «Se l'eredità è accettata con beneficio di inventario o se si tratta di eredità giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore».

ART. 484 C.C.: <<L'accettazione col beneficio d' inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nella stesso tribunale.

Entro un mese dall' inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l' Ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall' inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

Se l' inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.

Se l' inventario è fatto dopo la dichiarazione, l' ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l' annotazione della data in cui esso è stato compiuto.>>.

ART. 485 C.C.: <<Il chiamato all' eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell' apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.

Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.

Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia anche fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinuncia all' eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.>>.

● **Rinuncia all'eredità**

(artt. 519 – 527 c.c.)

- Si fa con dichiarazione ricevuta da Notaio o Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione
- Viene inserita nel registro delle successioni
- Chi rinuncia è considerato come non chiamato
- È limitatamente revocabile: ovvero solo fino a quando la quota rinunciata non sia stata acquistata da altri e non sia decorso il termine per accettarla
- È nulla se fatta sotto condizione o termine
- Chi rinuncia può trattenere le donazione ricevute/chiedere l'esecuzione del legato nei limiti della quota disponibile

■ **Tipologie di successione**

■ **Successione legittima**

Titolo II, Libro II c.c.: artt. 565 – 586 c.c.:

- quando il defunto non aveva scritto un testamento

■ **Successione testamentaria**

Titolo III, Libro II c.c.: artt. 587 – 712 c.c.:

- quando il defunto aveva fatto testamento indicando in esso le persone o l'ente a cui devolvere l'eredità

■ **Successione necessaria** artt. 536 – 564 c.c.:

- quando il defunto aveva fatto testamento trascurando determinati parenti ai quali la legge riconosce il diritto di succedergli in una determinata quota dell'eredità, o quando il defunto non aveva fatto testamento ma aveva in vita donato i suoi beni

■ Successione legittima

quote di eredità

La successione legittima opera nel caso in cui il *de cuius* non abbia fatto testamento oppure, pur in presenza di testamento, non abbia disposto di tutti i suoi beni

Successibili sono, secondo le quote previste dalla legge, il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti fino al sesto grado o, solo in mancanza di tutti i soggetti appena indicati, lo Stato



Grado di parentela con il de cuius	Quote di eredità
La presenza di figli (o loro discendenti che succedono per rappresentazione) esclude dalla successione tutte le altre categorie di successibili tranne il coniuge	
Figli	In parti uguali
Coniuge e figlio unico	$\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{2}$
Coniuge e più figli	$\frac{1}{3}$ e $\frac{2}{3}$ (in parti uguali)
Coniuge, ascendenti e fratelli e sorelle	$\frac{2}{3}$ e $\frac{1}{3}$ agli altri ($\frac{1}{4}$ almeno ai genitori e il resto ai fratelli in parti uguali, salvo il caso di fratelli/sorelle unilaterali cioè che hanno in comune solo uno dei due genitori)
Coniuge solo	Tutto
Coniuge e ascendenti legittimi	$\frac{2}{3}$ e $\frac{1}{3}$
Coniuge e fratelli e sorelle	$\frac{2}{3}$ e $\frac{1}{3}$
Ascendenti e collaterali	In parti uguali
Solo ascendenti	In parti uguali $\frac{1}{2}$ per la linea paterna e $\frac{1}{2}$ per la linea materna (i più prossimi di grado escludono quelli di grado più remoto)
Solo collaterali dal terzo al sesto grado	In parti uguali (i più prossimi di grado escludono quelli di grado più remoto)

■ Successione testamentaria

Il testamento è un atto unilaterale personalissimo non recettizio con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, delle proprie sostanze

È revocabile in qualsiasi momento; pertanto, fino all'ultimo istante di vita, il testatore può togliergli valore o modificarlo.

● Forme di testamento

- **Testamento olografo** (art. 602 c.c.):
 - scritto integralmente a mano dal testatore
 - datato
 - sottoscritto
- **Testamento pubblico** (art. 603 c.c.):
Redatto con le richieste formalità da un notaio

- **Testamento segreto** (artt. 604 - 608 c.c.):
Il relatore mantiene segreto il contenuto delle disposizioni che vengono da lui redatte o comunque sottoscritte in una scheda testamentaria e consegnate ad un notaio che le riceve con le formalità prescritte dalla legge.
- **Testamenti speciali** (artt. 609 – 619 c.c.):
Sono testamenti redatti in particolari circostanze di tempo e di luogo per la cui validità la legge prescrive il rispetto di determinati requisiti (ipotesi di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni, testamenti a bordo di navi o aeromobili, testamento dei militari e assimilati)

ART. 602 C.C.: <<Il **testamento olografo** deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento>>.

ART. 603 C.C.: <<Il **testamento pubblico** è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.

Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso.

Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.

Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l' ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell' atto. Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni>>.

ART. 604 C.C.: <<Il **testamento segreto** può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.

Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell' atto di ricevimento.

Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.>>.

- **Capacità di testare**
(art. 591 c.c.)

ART. 591 C.C.: <<Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.

Sono incapaci di testare:

1. coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
2. gli interdetti per infermità di mente;
3. quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.

Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.>>.

- Trattandosi di un atto personalissimo non è ammessa nessuna sostituzione per rappresentanza, neppure legale
- La capacità è la regola
- L'incapacità è l'eccezione, perciò i casi di incapacità di testare sono tassativi
- Non possono testare:
 1. I minorenni
 2. Gli interdetti per infermità di mente
 3. Gli incapaci naturali

I beneficiari di amministrazione di sostegno solo quando è escluso dal Decreto (in ogni caso è ammessa la possibilità di ricorrere all'annullamento per incapacità legale del testamento laddove le sue condizioni avrebbero giustificato in astratto l'interdizione, la quale non è stata disposta in concreto perché non ritenuta necessaria)

● **Capacità e incapacità di ricevere per testamento** (artt. 462 e 592 - 599 c.c.)

Come già visto la **capacità di succedere** è propria di:

1. Qualunque persona fisica già nata al momento dell'apertura della successione e ancora in vita
2. Coloro che al tempo dell'apertura della successione erano soltanto concepiti
3. I figli non ancora concepiti di una determinata persona vivente al momento dell'apertura della successione
4. Le persone giuridiche
5. Associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti



Per quanto riguarda la capacità di succedere degli enti

persone giuridiche pubbliche e private

- non è espressamente previsto dal c.c. ma si rinviene dalla lettura dell'art. 473 c.c. che prevede forme e modalità di accettazione di eredità devolute a persone giuridiche e dell'art. 586 c.c. secondo cui allo Stato va devoluta l'eredità in mancanza di altri successibili
- succedono solo per testamento (salvo il caso della successione legittima dello stato in caso di assenza di successibili)

enti non riconosciuti

- A seguito dell'abrogazione ad opera della l. 192/2000 dell'art. 600, co 1, c.c., oggi anche gli enti non riconosciuti devono considerarsi pienamente capaci di succedere
- Succedono solo per testamento

enti non esistenti al momento dell'apertura della successione

- Un ente, ancorchè non riconosciuto, può succedere a condizione che sia già venuto ad esistenza al momento dell'apertura della successione
- È da escludere, in via generale, la capacità di succedere di un ente non esistente al momento dell'apertura della successione
- Ciò non esclude che un soggetto possa nominare erede, con testamento, un ente ancora da costituire → l'art. 14, co 2, c.c. prevede espressamente la possibilità che la fondazione venga costituita con testamento (la volontà di costituire l'ente si ritiene implicita nella istituzione di erede a favore dell'ente stesso)

● Sono incapaci di succedere:

1. Il tutore e il protutore se il testamento è stato redatto dopo la nomina e prima dell'approvazione del conto; salvo che si tratti di ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore (art. 596 c.c.)

ART. 596 C.C.: <<Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore.

Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.>>.

2. L'amministratore di sostegno, salvo eccezioni (l'art. 411 c.c., da un lato, richiama la disciplina appena vista in riferimento al tutore e al protutore e, dall'altro lato, fa comunque salve le disposizioni testamentarie in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, o coniuge o persona con lui stabilmente convivente)

ART. 411 C.C.: <<...All' amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente. ... >>

3. Il notaio, i testimoni e interprete che hanno partecipato alla redazione del testamento pubblico (art. 597 c.c.)
4. Chi ha scritto il testamento segreto (salvo che siano approvate di mano dallo stesso testatore o nell'atto della consegna) o il notaio che lo ha in custodia (art. 598 c.c.)
5. Il legislatore, poi, prevede la nullità non solo delle disposizioni testamentarie a favore delle persone incapaci di succedere di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 ma anche delle disposizioni testamentarie a vantaggio di tali soggetti ma sotto nome di interposta persona (art. 599 c.c.)

● **Contenuto del testamento**

▪ **Disposizioni testamentarie a contenuto patrimoniale (art. 588 c.c.):**

- disposizioni a titolo universale, se comprendono l'universalità o una quota di beni del testatore (con eventuale onere)
- disposizioni a titolo particolare, attribuiscono la qualità di legatario e comprendono un determinato bene (con eventuale onere)



È la disposizione del de cuius in favore di un soggetto determinato

È una autonoma e diretta attribuzione patrimoniale al legatario (es: lascio a Marco quel determinato immobile o una determinata somma di denaro)

ART. 588 C.C.: <<Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.

L' indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.>>.

● Onere o Modus

È il peso imposto dal de cuius in capo al chiamato all'eredità a titolo universale o particolare su cui grava una obbligazione a beneficio di altri



- Nella chiamata a titolo universale l'erede risponde dell'onere in misura diversa a seconda della tipologia di accettazione (semplice, con tutto il suo patrimonio, o con beneficio di inventario, nei limiti di valore di quanto ricevuto)
- Nel legato, il legatario risponde agli obblighi derivanti dall'onere nei limiti di valore della cosa legata

- **Se l'erede o il legatario è inadempiente rispetto all'onere?**

Adempimento dell'onere

- Chiunque può agire per l'adempimento dell'onere
- Inoltre, la disposizione testamentaria viene risolta dall'autorità giudiziaria, se risulta che l'adempimento dell'onere era l'unico motivo che ha determinato il testatore a prevedere quella disposizione oppure il testatore lo ha espressamente previsto nel testamento → in questo caso la titolarità del bene o del diritto passa ad un altro soggetto (sostituto, rappresentante, titolare del diritto di accrescimento o erede legittimo) il quale, al pari del primo, (salvo si tratti di obbligazione personale) dovrà rendersi adempiente dell'onere.

Art 648 c.c.: <<Per l'adempimento dell'onere può agire qualsiasi interessato.

Nel caso di inadempimento dell'onere, l'autorità giudiziaria può pronunciare la risoluzione della disposizione testamentaria, se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione.>>

L'onere può essere impiegato dal familiare della persona non autonoma per disporre del proprio patrimonio e far sì che venga garantito un progetto personalizzato in favore della persona debole?



Sì

Il familiare può nominare una persona fisica o un ente suo erede universale o lasciare alla persona o all'ente un determinato bene/somma di denaro con un onere in favore del soggetto non autonomo – fare o non fare, dare o non dare -.

Ad esempio “lascio a Giovanni o alla Fondazione ... con l'onere di provvedere alla cura di Luca”. Il concetto di cura, proprio al fine di garantire la realizzazione di un progetto personalizzato, dovrà essere declinato in ogni suo aspetto; dettagliando cosa ha l'obbligo di fare e dare o di non fare e non dare nell'interesse di Luca → ad esempio garantire che viva nella casa familiare fintanto che sarà possibile in ragione delle proprie condizioni di salute e necessità di cure, accompagnarlo settimanalmente a...

▪ Disposizioni testamentarie a contenuto non patrimoniale

- riconoscimento di figlio;
- riabilitazione (colui che è incorso in indegnità – art. 463 c.c. può essere chiamato dal testatore a succedere tramite espressa abilitazione);
- designazione del tutore e/o dell'amministratore di sostegno;
- disposizioni circa il proprio corpo:
 - cremazione,
 - collocazione delle ceneri,
 - donazione degli organi
- altre espressioni di volontà prive di rilievo giuridico

Costituzione di vincoli di destinazione sui beni oggetto di disposizioni testamentarie



Il testamento può essere utilizzato per la costituzione immediata e diretta di vincoli di varia natura sui beni o per la costituzione dei medesimi vincoli in via indiretta o mediata (ossia ponendo a carico dell'onerato l'obbligo di provvedere alla costituzione del vincolo dopo l'apertura della successione con un atto tra vivi posto in esecuzione dell'obbligo nascente dal testamento)



- Costituzione del fondo patrimoniale (con cui si vincolano determinati beni al soddisfacimento dei bisogni di una determinata famiglia)

- Costituzione di una fondazione
 - Forma del testamento: pubblico, olografo o segreto

 - Revoca senza alcun limite da parte del testatore fino all'apertura della successione

 - Contenuto minimo: determinazione dello scopo non generico ed impreciso assegnato all'ente

- Costituzione del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.
 - l'art. 2645 ter prevede che mediante un atto pubblico, determinati beni immobili o mobili registrati possano essere destinati, per un periodo non superiore a 90 anni o non eccedente la vita del beneficiario alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità
 - La sua costituzione per testamento è ritenuta possibile solo da taluni e a condizione che il testamento sia stato redatto con la forma del testamento pubblico e con la necessità di un preventivo controllo di meritevolezza dello scopo

- Trust testamentario
 - il testatore/disponente istituisce il trust attraverso un atto *mortis causa*, ovvero per testamento (Conv. Aja 1 luglio 1985)
 - trust testamentario semisegreto, il disponente/testatore esprime l'istituzione del trust in un atto testamentario ma non vi inserisce le condizioni che lo regolano: il testatore istituisce l'erede o il legatario trustee e, con atto separato, provvede alla comunicazione delle ulteriori indicazioni

● Sostituzione

● Ordinaria

(artt. 688 – 691 c.c.)

ART. 688 c.c.: <<Il testatore può sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredità.

Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà >>.



Il testatore, quindi, prevede l'ipotesi che il chiamato (o i chiamati) non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato e designa un'altra persona (o più persone) in sua vece

- **Fedecommissaria**
(artt. 692 – 699 c.c.):

ART. 692 C.C.: <<Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo.

La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione.

Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto.

La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. È anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.

In ogni altro caso la sostituzione è nulla>>.

La sostituzione fedecommissaria è uno strumento di disposizione del proprio patrimonio a favore di un soggetto debole?



Sì

Il legislatore prevede che il genitore, l'ascendente in linea retta o il coniuge della persona interdetta possa istituire erede o legatario la persona interdetta, il quale avrà l'obbligo di restituire i beni alla sua morte a chi, sotto la vigilanza del tutore, avrà avuto cura di lui.

Si tratta quindi della disposizione con cui il testatore vincola i beni ereditari affinché alla morte del primo erede/legatario incapace (Luca) questi passino direttamente alla persona (Giovanni)/ente (Fondazione) che si è preso cura dell'interdetto (Luca), indipendentemente dalla volontà di questo ultimo.

I presupposti della sostituzione fedecommissaria sono:

- doppia istituzione: il testatore nomina i due eredi che si succedono
- ordo successivus: il passaggio dell'eredità dal primo al secondo deve avvenire dopo la morte del primo
- vincolo di conservare per restituire: il primo chiamato non ha piena titolarità dei beni trasmessigli e non può disporne dovendo trasmetterli al successivo istituto
- Cura della persona interdetta : elemento di efficacia, obbligo fondamentale del sostituito



È ammessa dal legislatore solo quando è disposta dei genitori o dagli ascendenti in linea retta o dal coniuge dell'interdetto o del minore incapace a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'istituito (art. 692 c.c.)

- Ha la funzione di assicurare la cura della persona interdetta
- Oggetto della sostituzione sono anche i beni costituenti la legittima dell'istituito interdetto
- Il sostituito può essere già indicato dal testatore quale persona determinata o può essere dallo stesso designato in incertam personam ossia genericamente nella persona o ente che si prenderà cura della persona interdetta
- nel caso di pluralità di persone/enti che si siano presi cura dell'interdetto i beni vengono attribuiti in proporzione al tempo di assistenza

Cosa succede nel caso in cui il sostituto non si prenda cura della persona interdetta?



Per l'ipotesi in cui la persona o l'ente abbia violato gli obblighi di assistenza il legislatore prevede che la sostituzione non abbia effetto

E se, invece, viene revocata l'interdizione dell'istituto?



Anche in questo caso il legislatore prevede che la sostituzione non abbia effetto

● **Esecutore testamentario**

(artt. 700 – 712 c.c.)

- Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari, può essere esecutore anche un erede o un legato con capacità di agire
- L'esecutore deve curare che siano eseguite le disposizioni di ultime volontà del defunto
- L'accettazione dell'incarico deve avvenire con dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale del luogo dove si è aperta la successione
- L'esecutore ha il possesso, per massimo un anno, dei beni ereditari e deve amministrarli come un buon padre di famiglia

- L'esecutore può alienare i beni se necessario a seguito di un'autorizzazione del giudice
- Alla fine del suo incarico l'esecutore deve rendere conto della gestione dei beni e consegnarli all'erede
- È un ufficio di diritto privato di regola gratuito, ma il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell'eredità
- Il testatore può attribuire all'esecutore (se non è un erede o un legato) l'incarico di procedere alla divisione dell'eredità

■ Successione necessaria

La legge prevede che quando vi siano determinate categorie di successibili una parte dei beni del defunto venga attribuita ad essi

Si tratta del coniuge, dei figli e, in loro mancanza, degli ascendenti → c.d. legittimari

Si tratta di un gruppo più ristretto rispetto agli eredi legittimi, ovvero coloro che vengono chiamati all'eredità in assenza di testamento o nel caso di testamento nel quale il *de cuius* non ha disposto di tutti i suoi beni

- **Successione testamentaria, quote di eredità e successione necessaria**

Grado di parentela con il de cuius	Quota di riserva	Quota disponibile
Coniuge e figlio unico	$1/3$ e $1/3$	$1/3$
Coniuge e più figli	$1/4$ e $1/2$	$1/4$
Figlio unico	$1/2$	$1/2$
Più figli	$2/3$	$1/3$
Coniuge solo	$1/2$	$1/2$
Coniuge e ascendenti legittimi	$1/2$ e $1/4$	$1/4$
Solo ascendenti legittimi	$1/3$	$2/3$

- **Quota di riserva:** quota del patrimonio del de cuius attribuita per legge a determinati parenti ai quali spetta anche contro la volontà del defunto
- **Quota disponibile:** quota del patrimonio del de cuius della quale egli può disporre liberamente

La quota di disponibile può essere impiegata dal familiare della persona non autonoma in suo favore?



Sì

In linea generale, infatti, il testatore può disporre liberamente del proprio patrimonio e, dunque, prevedere che una parte di questo o tutto sia destinata ad una determinata persona fisica, sia questo un familiare o meno, o ente.

Così, il testatore potrà disporre che tutti i suoi beni (eventualmente anche in violazione delle quote riservate ai legittimari) o che parte di essi o la quota di disponibile sia destinata al soggetto debole il quale, per esempio, potrebbe necessitare di una elevata disponibilità economica al fine di fare fronte alle proprie esigenze di cura e assistenza.

● **Determinazione della quota di legittima**

art. 556 c.c.: riunione fittizia

- I. si calcola il valore dei beni che appartenevano al defunto al tempo dell'apertura della successione e si detraggono i debiti
→ attivo ereditario
- II. si aggiungono i beni di cui il testatore ha disposto in vita a titolo di donazione secondo il valore che avevano al tempo dell'apertura della successione $\frac{1}{2}$ asse ereditario
- III. calcolo della quota di cui il testatore poteva disporre → disponibile
- IV. per stabilire se vi è lesione della legittima si deve tenere conto, salvo diversamente disposto dal testatore (dispensa), dei legati e delle donazioni fatte al legittimario

- Cosa succede nel caso in cui le disposizioni testamentarie o le donazioni eccedono la quota di disponibile?



Le disposizioni testamentarie con cui il testatore viola le quote di riserva previste dalla legge sono efficaci; tuttavia, ciascun legittimario può agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni attraverso una apposita azione c.d. **AZIONE DI RIDUZIONE** (artt. 553 – 564 c.c.)



Detta azione:

- È rinunciabile dopo la morte del donante/testatore
- Colpisce per prime le disposizioni testamentarie (salvo diversamente disposto dal testatore) e, se non sufficienti o se vi è dispensa, le donazioni, partendo dall'ultima in ordine di tempo
- L'azione si prescrive in 10 anni dalla data dell'accettazione di colui che è stato chiamato all'eredità con il testamento che ha determinato la lesione della legittima o, se avvenuta con donazione o legati, dall'apertura della successione

● Cosa succede quanto il de cuius, in vita, ha fatto donazioni ai figli, ai suoi discendenti o al coniuge?



In tal caso la legge presume che non abbia voluto alterare le quote previste per legge o per testamento ma solo attribuire un anticipo di eredità, salvo che abbia diversamente disposto.

opera la c.d. **COLLAZIONE** artt. 737 – 751 c.c.:

- quando il de cuius in vita ha fatto donazioni a figli, loro discendenti o al coniuge la legge presume che il defunto non abbia voluto alterare le quote da lui stabilite per testamento o quelle previste per legge i beni donati vengono compresi nella massa attiva del patrimonio ereditario per essere divisa tra i coeredi in proporzione alle quote a ciascuno spettanti
- ha luogo solo nei confronti dei figli, loro discendenti e coniuge; pertanto vi è un rapporto di reciprocità e non opera rispetto agli estranei

b)

Donazione

(Titolo V, Libro II c.c.: artt. 769 – 809 c.c.)

ART. 769 C.C.: <<La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione>>.



- È un contratto per il quale è richiesta la forma dell'atto pubblico (salvo le donazioni di modico valore)
- Presenta una struttura bilaterale, occorre cioè la volontà di due parti: donante (che vuole arricchire l'altra parte) e donatario (che deve accettare la donazione, ad esclusione del caso di donazione obnuziale)
- Non prevede un contratto preliminare in quanto deve essere spontanea (è dunque nulla la promessa di donazione)

■ Elementi denotativi del contratto:

- **Spirito di liberalità:** è la causa del contratto
- **Arricchimento:** l'incremento del patrimonio del donatario

■ Tipologie

- Donazione ordinaria (art. 769 c.c.)
- Donazione remuneratoria (art. 770 c.c.): in cui la liberalità è fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione. È irrevocabile e comporta a carico del donante la garanzia per evizione.
- Donazione indiretta: lo scopo liberale viene raggiunto avvalendosi di negozi che hanno una causa propria diversa da quella liberale (pagamento del debito altrui, rinuncia a un credito o a un diritto reale, assicurazione a favore di terzo, ecc.)
- Donazione mista: vendita a prezzo inferiore al valore della cosa. Tale sproporzione è voluta da colui che la subisce, così da attuare una liberalità, e tale fine è noto all'altra parte.

■ Capacità di donare (art. 774 – 781 c.c.)

ART. 774 C.C.: <<Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli artt. 165 e 166.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale>>.



Non possono compiere donazioni coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni, ossia:

- i minorenni
- l'interdetto
- l'inabilitato
- l'incapace naturale (az. di annullamento)
- Il beneficiario di amministrazione di sostegno solo quando nel decreto di nomina è fatto esplicito richiamo all'art. 774 c.c. ed è adeguatamente motivato



Fanno eccezione le donazioni obnuziali, valide purché fatte con l'assistenza delle persone che esercitano la potestà/tutela/curatela

Possono fare donazioni:

- le persone giuridiche, se tale capacità è riconosciuta dal loro statuto o dall'atto costitutivo;
- le società commerciali a scopo promozionale o di rappresentanza o per consuetudine.

Donazioni fatte dai rappresentanti di persone incapaci

ART. 777 C.C.: <<Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata. Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore di discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato>>.

La possibilità di donare, pertanto, è preclusa non solo all'interdetto ma anche a colui che lo rappresenta.

■ **Capacità di ricevere donazioni** (artt. 774 – 781 c.c.)

Donazioni a incapaci

si seguono le regole previste dal legislatore per l'accettazione di eredità da parte degli incapaci o dei soggetti limitatamente capaci (genitore, curatore o Tutore previa autorizzazione del G.T.)

Donazioni a beneficiario di amministrazione di sostegno

Si fa riferimento a quanto previsto dal G.T. nel decreto di nomina (se nulla è previsto il beneficiario potrà accettare la donazione personalmente e senza alcuna autorizzazione)

Donazioni a nascituri

Donazioni a enti non riconosciuti e persone giuridiche

La sostituzione ordinaria e fedecommissaria nella donazione sono ammesse negli stessi limiti previsti per il testamento

■ Incapacità di ricevere per donazione

donazione a favore del **tutore o del protutore**

ART. 779 c.c.: <<E' nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo. Si applicano le disposizioni dell'art.599>>.

Vi è il **divieto di donazione:**

- a favore del tutore
- a favore del protutore

se fatta prima dell'approvazione del conto e dell'estinzione dell'azione per il rendimento del conto

Tale disposizione è richiamata altresì, in ambito di **amministrazione di sostegno**, dall'art. 411, comma 2, c.c. → eccezione



ART. 411, CO. 3, C.C.: <<Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.>>.

Diversamente, tale disposizione non si applica al **curatore dell'inabilitato**

■ Condizione, onere o modo

- La donazione può essere sottoposta a condizione: avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere o la produzione di effetti del negozio o la eliminazione degli effetti che il negozio ha già prodotto (es: futuro matrimonio, in caso di premorienza del donatario ritorno dei beni al donante ancora in vita). Si applicano comunque le disposizioni generali in tema di liceità e possibilità della condizione
- La donazione può essere gravata da un onere o modo: in tal caso il donatario è tenuto all'adempimento entro i limiti di valore del bene donato



● Se il donatario è inadempiente rispetto all'onere?



Adempimento dell'onere

- Non solo il donante ma anche qualsiasi altro soggetto interessato può agire per il suo adempimento.
- Inoltre, se il donante ha espressamente previsto nell'atto di donazione che l'inadempimento dell'onere comporta la risoluzione del negozio, allora il donante, o i suoi eredi, potranno domandare la risoluzione della donazione.

La donazione con onere può essere impiegata dal familiare della persona non autonoma per disporre del proprio patrimonio e far sì che venga realizzato un progetto personalizzato in favore della persona debole?



Sì

Il familiare può donare alla persona fisica o all'ente un determinato bene mobile o immobile o una somma di denaro con **onere in favore della persona non autonoma** – fare o non fare, dare o non dare -.

Ciò consente al donante, diversamente da quanto accade con il lascito testamentario con onere, di verificare egli stesso, fintanto che è in vita, come opera il donatario e se segue quanto indicato nel contratto.

Così, il familiare potrà donare un appartamento al soggetto (a Giovanni o alla Fondazione) che si occuperà della gestione della vita del soggetto non autonomo (Luca) o una somma di denaro affinché lo assista.

Ma ci sono altri strumenti, oltre alla donazione, con cui una persona può garantire l'assistenza per il soggetto non autonomo prima della sua morte?



Sì

Contratto di mantenimento

Rendita

Trust

Gli atti ex art. 2645 ter c.c.

c)

Contratto di mantenimento

In forza di tale contratto un soggetto **trasferisce** ad un altro un **determinato bene** (mobile o immobile) **a fronte** dell'assunzione dell'**obbligo** di provvedere all'**assistenza** (materiale ma anche morale) del primo, o di un terzo individuato, per tutta la durata della sua vita

■ Capacità del cessionario

(colui che cede il bene)

Per alienare un bene o un capitale il cessionario deve avere la capacità di agire, pena la annullabilità per incapacità legale o naturale



Quando il titolare del bene è anche il beneficiario del contratto di mantenimento e non ha la capacità di agire, il contratto dovrà essere stipulato dal soggetto che lo rappresenta/assiste (tutore o protutore, curatore o amministratore di sostegno) previa autorizzazione del g.t.

Questo trasferirà i beni al promittente che si obbligherà ad eseguire il contratto di mantenimento a favore dell'incapace.

■ Caratteristiche del contratto di mantenimento

- **atipico**: un contratto che la pratica pone in essere pur in assenza di uno schema legislativo ma comunque soggetto alle norme generali sul contratto art. 1323 c.c. (Cass. n. 8854/98, Cass. n. 7033/00).
- **aleatorio** (non si conosce, al momento della sottoscrizione, quale tra le parti sopporterà il maggior onere).

Se il contratto non ha tale caratteristica è nullo.

Si tratta, pertanto, di uno strumento di disposizione del proprio patrimonio per la realizzazione di un progetto personalizzato



- Il familiare della persona non autonoma potrà trasferire la proprietà di alcuni dei propri beni (immobili, azioni, obbligazioni, titoli di stato, denaro) o altri diritti reali di godimento (usufrutto di un immobile) ad una persona o ente che si occuperà del soggetto non autonomo per tutta la durata della sua vita, indicando dettagliatamente nel contratto gli obblighi che gravano in capo al ricevente (garantirgli di vivere nella propria casa familiare fintanto che sarà possibile, creare un gruppo appartamento in cui dovrà essere inserito anche il proprio caro, garantirgli le cure e l'assistenza necessarie, vestiario, vitto, alloggio, attività di svago e tempo libero, ecc.).
- Il familiare o il terzo, nella sua qualità di amministratore di sostegno di una persona debole, tutore o curatore, potrà stipulare – previa autorizzazione - un contratto di mantenimento con l'ente in forza del quale, a fronte del trasferimento della proprietà di un immobile del beneficiario o di un altro bene dello stesso, questo assumerà l'obbligo di provvedere all'assistenza e alla cura del disabile per tutta la vita di quest'ultimo.

- **Strumento modulabile**, sia nell'ampiezza dell'obbligo di assistenza sia temporalmente, sulla base delle esigenze del singolo.



Prestazioni assistenziali di natura personale

Esempi di obbligazioni più o meno ampie:

- costi per ospitalità, vitto e abbigliamento
- compagnia, svago, hobbies
- scuola e istruzione
- assistenza sanitaria, cure mediche, visite, medicinali
- assistenza di ogni genere, anche in caso di ogni e qualsiasi infermità

Se l'obligato si rende inadempiente rispetto all'obbligo di assistenza?



- Applicazione di una penale, se prevista, al verificarsi di un determinato inadempimento.
- Clausola risolutiva espressa: le parti stabiliscono quale inadempimento contrattuale sia causa di risoluzione. Al verificarsi di tale inadempimento il contratto si risolve di diritto con la semplice dichiarazione di volersene valere da parte del vitaliziato e con conseguente obbligo del soggetto inadempiente di restituzione del bene (eventuale sentenza di accertamento mero).
- Risoluzione del contratto per inadempimento di non scarsa importanza secondo le disposizioni generali del c.c., artt. 1453 e ss c.c. (sentenza costitutiva)

d)

Rendita

Libro IV, Titolo III, Capo XVIII e XIX, c.c.

■ Rendita perpetua (artt. 1861 – 1871 c.c.)

- è il contratto con il quale una parte (debitore) conferisce all'altra (beneficiario) il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di denaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale
- il debitore può riscattare la rendita pagando al beneficiario la somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell'interesse legale
- Se l'alienazione dell'immobile avviene a titolo oneroso (quindi quale corrispettivo) si applica la disciplina della vendita; diversamente (ovvero quando viene costituita quale onere dell'alienazione gratuita), quella della donazione

■ Rendita vitalizia (artt. 1872 – 1881 c.c.)

- è il contratto con il quale una parte (debitore) si obbliga a corrispondere periodicamente all'altra (beneficiario) una somma di denaro o una quantità di altre cose fungibili, per tutta la durata della vita di questa o di un'altra persona
- la sua durata è commisurata alla vita del beneficiario o di altra persona determinata
- Pertanto ha carattere aleatorio (se manca l'alea il contratto è nullo per difetto di causa)
- Oltre che per contratto, può essere costituita per testamento, donazione, con sentenza o per legge
- salvo patto contrario, il debitore non può liberarsi dal pagamento della rendita offrendo il rimborso del capitale

e)

Trust

Convenzione Aja del 1985

Rapporto giuridico che sorge dalla volontà di un soggetto (disponente) che trasferisce ad un altro soggetto (trustee) beni o diritti



- Il trustee è obbligato ad amministrare tali beni o diritti nell'interesse del disponente o di un terzo (beneficiario) o per il perseguimento di un determinato scopo, sotto l'eventuale vigilanza di un altro soggetto (guardiano)
- Nell'amministrazione dei fondi in trust vanno seguite le regole dettate dal disponente nell'atto istitutivo di trust e dalla legge regolatrice dello stesso

- Effetto segregativo
- Quando disponente e trustee sono lo stesso soggetto si parla di “trust autodichiarato”
- È un’obbligazione fiduciaria, l’elemento essenziale di questa obbligazione è la fiducia
- Negozio unilaterale recettizio, deve essere portato a conoscenza del trustee
- Non ha soggettività giuridica ma solo tributaria

■ Fonti normative

● **Convenzione dell' Aja 01/07/1985. Enuncia :**

- il diritto del disponente di scegliere la legge applicabile
- i requisiti minimi del trust (eventuali buchi vengono riempiti dalla legge scelta in concordanza con l'ordinamento interno)

● **Legge straniera regolatrice del Trust:** avendo l'Italia ratificato la convenzione senza riserve (l. ratifica n. 364/89), ai trust interni si possono applicare non solo le leggi degli stati che l'hanno ratificata ma anche leggi degli stati che non hanno ratificato la convenzione

● **Equity inglese**

● **Compatibilità con l'ordinamento interno:** il nostro ordinamento è privo di una disciplina di carattere sostanziale del Trust. Il Trust per essere riconosciuto tale non deve essere confliggente con le norme imperative e di ordine pubblico dell'ordinamento italiano.

■ Soggetti del trust

● Disponibile :

- colui che esprime la volontà di istituire il trust e che mediante il conferimento del bene in trust dà efficacia allo stesso (atto istitutivo – atto di dotazione)
- istituito il trust non ha più alcun ruolo: non è titolare di poteri o diritti nei confronti del trustee; tuttavia, può riservarsi delle prerogative attraverso la previsione nello stesso atto istitutivo (ex art.2 convenzione dell' Aja) o tali prerogative possono essere previste dalla legge applicabile prescelta. Al disponibile, in particolare, possono essere lasciate le prerogative che non vanno ad incidere sull'obbligazione fiduciaria del trust

● Trustee

(ossia colui che amministra e gestisce il fondo in trust):

- tendenzialmente può esserlo qualunque soggetto
- al trustee è richiesta un'accezione espressa
- non deve essere in potenziale conflitto di interessi con il disponente
- l'ufficio di trustee può essere rifiutato
- il trustee può dimettersi, se questo non confligge con gli interessi dei beneficiari
- se il trustee muore il fondo in trust non cade in successione ma subentra un nuovo trustee

● **Beneficiari** (se il trust non è di scopo):

- possono essere o meno individuati al momento dell'istituzione del trust ma è necessario che siano una categoria chiusa (pena la nullità)
- il beneficiario è il soggetto nel cui interesse il trust viene istituito, gestito e devoluto
- la posizione del beneficiario può avere una gamma di attribuzioni più o meno ampia (il beneficiario c.d. "vested" ha un vero e proprio diritto, il beneficiario c.d. "contingent" ha una mera aspettativa)
- Tutti i beneficiari hanno il diritto di informazione (conoscenza del trust) e di rendicontazione (modulabile)
- Tutti i beneficiari insieme, se maggiorenni e capaci, possono porre fine anticipatamente al trust

● **Guardiano:**

- previsto dal disponente ha la funzione di sorvegliare sull'operato del trustee (diritto di veto per alcune decisioni, potere di revoca del trustee, potere di nomina del nuovo trustee, ecc..)
- esercita poteri fiduciari

■ Classificazioni

- **Trust con beneficiari:** trust istituiti nell'interesse di uno o più soggetti determinati o determinabili
- **Trust di scopo:** istituito per il perseguimento di un determinato scopo, caritatevole o meno
- **Trust misto:** ovvero di scopo e con beneficiari (ad es: un trust con beneficiario residuale di un trust di scopo; un trust con beneficiari che successivamente diventa trust di scopo)
- **Trust opaco:** quando i beneficiari del trust non sono individuati
- **Trust trasparente:** quando i beneficiari del trust sono individuati

- **Trust fisso**: trust in cui il disponente ha espressamente disciplinato tutti gli aspetti relativi alla posizione beneficiaria e, pertanto, questi non solo possono disporre liberamente della propria posizione ma la stessa può essere aggredita direttamente dai creditori personali del beneficiario
- **Trust discrezionale**: trust in cui il trustee, sulla base di quanto determinato dal disponente, può arrivare ad avere una libertà di azione ampia nei confronti della quale i beneficiari vantano mera aspettativa

■ Causa (in senso giuridico)

- Programma negoziale con il quale viene enunciato il compito affidato
- È atipica, dunque deve essere espressamente indicata per esteso nell'atto istitutivo
- I negozi con causa astratta sono nulli
- La causa del trasferimento è il programma negoziale del trust

■ Bene/Fondo in trust

● Bene in trust:

- bene dato al trustee affinché possa realizzare il compito assegnatogli
- beni in senso civilistico che, a seguito dell'istituzione del trust, diventano beni in trust
- beni dinamici, il trustee può sostituire un bene con un altro, ciò che conta è che il fondo del trust non perda di valore

● Fondo in trust:

- insieme dei beni in trust
- non deve perdere di valore

■ **Effetto segregativo**

Il fondo in trust costituisce un patrimonio su cui viene imposto un vincolo di destinazione che lo tiene separato/distinto rispetto al patrimonio del trustee

Conseguenze sul piano giuridico:

- Creditori del disponente → non possono soddisfarsi sul fondo in trust se non previa azione revocatoria o simulazione
- Creditori del trustee → non possono soddisfarsi, nessuna azione
- Creditori del trust → possono soddisfarsi con azione diretta sul fondo del trust
- Creditori dei beneficiari → possono soddisfarsi solo in alcuni casi, azione in alcuni casi (ad es. quando c'è una previsione secondo cui il trustee deve dare una data somma mensilmente al beneficiario, diverso è il caso in cui il trustee non debba ma semplicemente possa dare tale somma)

■ Durata e Forma

● Durata:

- La convenzione Aja non prevede termini di durata
- Le singole leggi applicabili generalmente prevedono termini di durata:
 - Legge inglese: 80 anni
 - San Marino: 100 anni o illimitata se trust di scopo
 - Legge di Jersey: 100 anni salvo sia trust caritatevole
- Il disponente determina la durata tenuto conto della disciplina dettata dalla legge applicabile prescelta e dalle disposizioni interne (art. 2645 ter c.c.)

● Forma:

- Per atto tra vivi
- Per testamento

Il Trust può essere utilizzato quale strumento di devoluzione del proprio patrimonio per la realizzazione di un progetto personalizzato e la tutela di soggetti deboli?



Sì

Ipotesi di applicazione dell'istituto del Trust per la protezione dei soggetti deboli con devoluzione finale ai successibili del disponente o a un ente



Disponente:

- genitori del soggetto debole
- altri familiari
- soggetto debole in prima persona (se non interdetto, inabilitato o con amministrazione di sostegno e comunque con capacità naturale)
- Amministratore di sostegno, tutore o curatore del soggetto debole (previa autorizzazione del g.t.)



Fondo in trust e causa: un bene o un insieme di beni affinché il reddito prodotto o gli stessi beni siano utilizzati nell'interesse economico e morale del soggetto debole



Trustee:

- Genitore stesso
- Altro familiare
- Persona fisica di fiducia del disponente o persona giuridica terza (trust company)

I cui obblighi e poteri, proprio per il settore in cui opera, sono previsti in maniera stringente dal disponente nell'atto istitutivo o in un atto separato in modo da assicurarsi il rispetto delle proprie volontà e delle necessità del soggetto debole



Beneficiari:

- Principali: generalmente sono il soggetto debole e, eventualmente e subordinatamente a date circostanze, il disponente e gli altri familiari (es. figli, nipoti);
- Finali: familiari o loro eredi o, ancora, coloro che si sono presi cura del soggetto debole quando era in vita



Guardiani:

- Persona fisica o giuridica di fiducia del disponente

Cosa ottiene il disponente con tale trust?



- Possibilità di disciplinare minuziosamente il programma assistenziale
- Avvalendosi di soggetti di propria fiducia (trustee e guardiano)
- Con il controllo ulteriore del Giudice in caso di soggetti sottoposti a tutela, curatela o amministrazione di sostegno e, comunque, in ogni caso in cui il trustee decida di interrogare il Giudice

- Con la garanzia della segregazione del patrimonio
- Con la devoluzione del fondo in trust al termine dello stesso agli eredi o, in mancanza o comunque nel rispetto delle disposizioni dettate in materia di successione, alla persona o all'ente che si è preso cura del beneficiario o con possibilità di trasformare il trust, alla morte dell'ultimo dei beneficiari, in trust di scopo (fondazione, eventualmente onlus, ecc.)
- E, se si tratta di un trust istituito per atto tra vivi (non testamentario), con possibilità di verificare fin tanto che è in vita l'operatività dello stesso

f)

Gli atti ex art.2645 ter c.c.

L'art. 2645 ter c.c., introdotto con l. 51/2006 e rubricato «Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche» dispone che:

*<< Gli atti in forma pubblica con cui **beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati**, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, **possono essere trascritti** al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall' art.2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo. >>.*

■ Elementi

- Ha ad oggetto beni immobili o mobili registrati
- I quali vengono destinati ad uno scopo meritevole di tutela
- In riferimento a persone con disabilità, pubbliche amministrazioni o altri enti o persone fisiche
- Per la durata non superiore a 90 anni, o la vita del beneficiario se persona fisica
- Struttura dell'atto di destinazione: atto pubblico
- A seguito della trascrizione del vincolo di destinazione nei pubblici registri questo diviene opponibile ai terzi; il bene rimane distinto sia dagli altri beni del disponente sia dai beni del soggetto chiamato ad attuare la destinazione

Si tratta di uno strumento di devoluzione del proprio patrimonio per la realizzazione di un progetto personalizzato per il soggetto debole?



Sì

Il vincolo che viene a crearsi ex art. 2645 ter c.c.:

- Destina il bene ad un determinato scopo meritevole di tutela riferibile a una persona con disabilità;
- Isola quel bene dal resto del patrimonio del soggetto che lo ha destinato e da quello dell'eventuale soggetto chiamato ad attuare la destinazione
- Tale bene e i suoi frutti vengono utilizzati solo per il perseguimento dello scopo
- Per effetto della trascrizione nei pubblici registri il vincolo di destinazione diviene opponibile ai terzi



Alla luce della disamina operata delle misure di protezione delle persone deboli nonché degli atti di disposizione del proprio patrimonio per il sostegno di un progetto personalizzato, pare evidente come la miglior forma di tutela di un soggetto non autonomo, soprattutto nella fase in cui rimane privo dell'aiuto dei familiari, non possa che essere costruita attraverso l'impiego di più strumenti giuridici.

Così, l'amministrazione di sostegno unitamente ad uno o più atti di disposizione del proprio patrimonio, sarà in grado di realizzare un piano individualizzato che tenga conto delle abitudini, delle esigenze e delle aspettative della singola persona intraprendendo nel Durante Noi un percorso che proseguirà nel Dopo di Noi.

5

Appendice

■ Parentela, affinità e calcolo del grado

- **Parentela:** vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (es. padre-figlio; nonno-nipote), art. 74 c.c.
- **Affinità:** vincolo tra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge; nella linea e nel grado in cui uno è parente di uno dei coniugi, egli è affine all'altro coniuge, art. 78 c.c.

Al fine di determinare l'intensità del vincolo di parentela occorre considerare **le linee e i gradi**



- **Linea retta:** se le persone discendono l'una dall'altra (mamma e figlio, nonno e nipote)
- **Linea collaterale:** se le persone, pur avendo uno stipite in comune, non discendono l'una dall'altra (fratello e sorella, zio e nipote)
- **Gradi:** si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite

■ Soggetti

Genitori → parenti in linea retta ascendente di 1° grado

Nonni → parenti in linea retta ascendente di 2° grado

Bisnonni → parenti in linea retta ascendente di 3° grado

Figli → parenti in linea retta discendente di 1° grado

Nipoti → parenti in linea retta discendente di 2° grado

Bisnipoti → parenti in linea retta discendente di 3° grado

Fratelli e Sorelle → parenti in linea collaterale di 2° grado

Nipoti (figli di fratelli) → parenti in linea collaterale di 3° grado

Pronipoti (figli di figli di fratelli) → parenti in linea collaterale di 4° grado

Figli di pronipoti → parenti in linea collaterale di 5° grado

Zii paterni e materni → parenti in linea collaterale di 3° grado

Cugini → parenti in linea collaterale di 4° grado

Figli di cugini → parenti in linea collaterale di 5° grado

Figli di figli di cugini → parenti in linea collaterale di 6° grado

Prozii (fratelli dei nonni) → parenti in linea collaterale di 4° grado

Cugini dei genitori → parenti in linea collaterale di 5° grado

Figli dei cugini dei genitori → parenti in linea collaterale di 6° grado

Francesca Vitulo

Avvocato cassazionista del Foro di Bologna, iscritta all'Albo degli avvocati nel 2002, sin da subito si è appassionata al diritto civile, ed in particolar modo alle tematiche afferenti il diritto di famiglia, le successioni, gli enti non profit e gli strumenti di tutela dei soggetti deboli.

Nel corso degli anni ha maturato una comprovata esperienza in tali ambiti, occupandosi anche dell'elaborazione di progetti per il Dopo di Noi di persone non autonome.

È socio fondatore e Presidente di Abas, Associazione Bolognese Amministratori di Sostegno.

È consigliere della Fondazione Augusta Pini che si occupa di disagio minorile.

Collabora con riviste, enti pubblici ed enti di formazione del territorio emiliano e marchigiano, con i CSV dell'Emilia Romagna ed è consulente legale di numerose associazioni e fondazioni.

Durante e dopo di Noi gli strumenti giuridici
a cura di
Francesca Vitulo

Centro H – l'informahandicap di Ferrara
www.centroh.comune.fe.it
Ferrara 2015